

Signor Pasolunghi,

la nostra Associazione ha accolto con favore l'emanazione della recente circolare a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in materia di uso dei *social network* e delle applicazioni di messaggistica da parte dei dipendenti della Polizia di Stato.

Una reiterata serie di episodi di significativa rilevanza, che hanno, peraltro, avuto ampia eco mediatica, dei quali si sono resi protagonisti - anche da ultimo - appartenenti alle Forze dell'ordine, con inevitabili ricadute negative per le Amministrazioni di appartenenza, ha, infatti, evidenziato l'opportunità di un intervento organico, ricognitivo delle disposizioni normative vigenti e delle conseguenti regole di condotta cui l'utilizzo dei *social network* e dei sistemi di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato deve ispirarsi.

Siamo consapevoli del fatto che la complessiva cornice ordinamentale nel cui ambito si inserisce il predetto intervento si presta a strumentalizzazioni ed interpretazioni distorte, atteso che essa si caratterizza, inevitabilmente, per l'interferenza di diritti costituzionalmente garantiti, di cui deve realizzarsi un adeguato e corretto bilanciamento.

La circolare in questione ha il pregio di "mettere a sistema" le numerose disposizioni normative stratificatesi nel corso degli anni, fornendo precisi riferimenti sullo *status* giuridico dei dipendenti della Polizia di Stato e sugli specifici vincoli da cui esso è connotato. Basti considerare che, per effetto delle previsioni di cui all'art. 68 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il principio sancito dall'art. 54, comma 2 Cost. assume una valenza che potremmo definire "immanente" per quella peculiare categoria di cittadini cui sono affidate pubbliche funzioni, costituita, appunto, dagli appartenenti alla Polizia di Stato.

Particolarmente denso di significato, in tal senso, è il richiamo al principio di “*responsabilità*”, alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, oltre che alla necessità di mantenere una condotta conforme alla dignità delle funzioni, anche fuori dal servizio, contenuto nell’art. 13 del D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 785, recante il regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ed infatti, è oggi più che mai necessario considerare la rapida evoluzione del contesto sociale in cui viviamo e nel quale siamo chiamati ad operare, l’enorme accelerazione e la tendenziale “*viralità*” che l’uso del *web* è in grado di imprimere alla comunicazione di immagini, informazioni e notizie, la sostanziale ingovernabilità del dato una volta diffuso da parte del titolare originario, nonché la potenziale sovrapposizione tra sfera privata e ruolo istituzionale ricoperto, specie nella percezione collettiva.

Tutto ciò rischia assai spesso, come i fatti di cronaca hanno puntualmente dimostrato, di ripercuotersi negativamente sui diretti interessati, sulla riservatezza dei terzi e sulla particolare natura delle funzioni svolte, coinvolgendo potenzialmente anche profili di sicurezza, personale e dell’Amministrazione di appartenenza.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, potrebbe, dunque, rivelarsi opportuna una complessiva rivisitazione del quadro normativo di riferimento, volta a consentirne l’attualizzazione a fronte delle profonde mutazioni che la nostra società ha subito nel corso del tempo, anche attraverso un esplicito richiamo all’uso consapevole e responsabile dei *social network*, dei sistemi di messaggistica e, più in generale, del *web*.

Grato per l’attenzione che potrà prestare alla presente, colgo l’occasione per porgerLe i più sinceri e deferenti saluti.

Roma, 11 novembre 2019

Enzo Marco Letizia



Al Signor Presidente della Repubblica
Sergio MATTARELLA
Palazzo del Quirinale